

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE
PER UOMO O DONNA
E MESTIERI AFFINI**

Art.1

Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento¹ in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con la legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento. Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti previsti dal citato art. 2 della legge 1142.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia sentita la commissione di cui all'art. 3¹ della legge 22 dicembre 1970, n. 1142 e previ gli accertamenti previsti dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, che sostituisce l'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Art. 2

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale Amministrativa, entro il termine di giorni trenta dalla notifica.

Art. 3

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da stendersi incompetente bollo, dovrà indicare:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività;
3. la persona cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

¹ Art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142 "Dopo l'art. 2 della legge 14.02.1963, n. 161 è inserito il seguente art. 2 bis".
"I regolamenti comunali di cui all'art. 1 sono redatti previo parere obbligatorio non vincolante di una commissione comunale presieduta dal Sindaco e composta di 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, dall'autorità sanitaria, dal comandante della polizia municipale, e da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un solo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

- a) per le imprese che intendono iniziare le attività: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge 25 luglio 1956, n. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale;
- b) per le imprese che intendono iniziare l'attività che sono iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizione all'Albo stesso;
- c) per le imprese in attività, non iscritte all'Albo: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato titolare dei requisiti previsti dalla legge 25.

Art. 4

- a) L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio non potrà essere rilasciata se non alla distanza minima di metri lineari 200 da altro esercizio già esistente;
- b) L'autorizzazione al trasferimento di un esercizio esistente nel Comune da almeno 5 anni, non potrà essere rilasciata se non alla distanza minima di metri lineari 100 da altro esercizio;
- c) L'accertamento delle distanze fra gli esercizi verrà effettuato dagli organi di polizia locale e dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

Art. 5

Tutti i negozi di barbiere, parrucchiere da signora e affini devono avere le seguenti condizioni igienico sanitarie:

- a) il locale deve essere pulito e ben areato;
- b) il pavimento deve essere tale da permettere la pulizia e la disinfezione più completa;
- c) le pareti fino all'altezza di ml. 1,50, devono essere rivestite in piastrelle, in marmo o altro materiale lavabile impermeabile;
- d) il locale deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda;
- e) la porta di accesso all'esterno dovrà essere munita, durante la stagione estiva, di tenda per la protezione contro le mosche;
- f) le spazzature dovranno essere raccolte in apposita cassetta impermeabile con coperchio e conservate per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
- g) i sedili dei negozi dovranno essere forniti di appoggiatesta con carta da cambiarsi per ogni persona. Gli asciugamani e gli accappatoi dovranno essere sempre puliti;
- h) negli esercizi di barbiere e parrucchiere dovrà esservi idoneo servizio igienico a disposizione degli operatori e della clientela, compresi i portatori di handicap. Nell'antibagno dovrà essere installato lavandino con comando di erogazione dell'acqua non manuale, distributore automatico di sapone, asciugamani monouso e cestino e cestino per la raccolta di rifiuti con coperchio a chiusura automatica

Art. 6

Il titolare e il personale addetti agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini possono esercitare l'attività soltanto previo accertamento dell'Ufficiale sanitario circa la idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose

Tale accertamento deve essere fatto annualmente.

Art. 7

I procedimenti tecnici usati nelle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, sono sottoposti al controllo dell'Ufficiale sanitario che accerta i requisiti sanitari stabiliti dalle norme in vigore.

Art. 8

Gli addetti al servizio dovranno indossare sempre un camice bianco in perfetto stato di pulizia.

Art. 9

Gli strumenti e le suppellettili e la biancheria dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

La disinfestazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli, ecc. dovrà essere scrupolosa e accurata.

Art. 10

Durante la rasatura è vietato pulire il rasoio, dalla saponata, con carta da giornale o altra carta non pulita.

Dopo la rasatura per spargere la cipria sulla pelle, si dovranno usare polverizzatori a secco. E' vietato l'uso dei piumaccioli.

Art. 11

E' fatto obbligatorio dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici, tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico o di tioglicolati.

Art. 12

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai sessanta giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

Art. 13

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'Ufficiale sanitario nei riguardi del nuovo locale.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

Art. 15

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e per mestieri affini potranno essere sospese ed eventualmente revocate qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Qualora nel negozio di barbiere o parrucchiere si vendano anche profumi ed oggetti di toeletta, il proprietario deve munirsi della licenza commerciale di cui alla legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Art. 16

I negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante tali orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.

Art. 17

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite con procedura di cui agli artt. 106-110 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Art. 18

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.